ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 12

Disposizioni generali

Il caricatore non e' responsabile del danno subito dal vettore o sostituito vettore ne' dei danni subiti dalla nave, a meno che tali danni non risultino esser dovuti ad errore o negligenza del caricatore, o di suoi preposti o mandatari. Le persone preposte o delegate dal caricatore non sono neppure responsabili di tali danni, a meno che questi non risultino esser dovuti a loro errore o negligenza.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-12-disposizioni-generali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it